REGOLAMENTO (CEE) N. 3161/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1989

relativo a una fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a una decisione relativa alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a UNHCR 200 t di zucchero bianco ;

considerando che occorre effettuare tale fornitura conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4) ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della loro fornitura al beneficiario indicato in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione della partita avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n.** (1): 375/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: M. G. Coosemans, UNHCR, case postale 2500, CH-1211 Genève 2, Dépôt (tel. 739 81 11; telex 27492 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario** (2) (7): Croissant Rouge Algérien, 15 bis, Boulevard Mohamed V, Alger (télex 52914).
5. **Luogo o paese di destinazione**: Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (5) (6): zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale**: 200 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura** (10): sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.

    Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):

    « ACTION N° 375/89 / SUCRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE AU PROGRAMME DU H.C.R. EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS EN ALGÉRIE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / ALGER ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** (9): zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4).
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Algeri.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dall'1 al 25. 12. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: 25. 1. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte**: 7. 11. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 11. 1989, ore 12;
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 12. 1989 al 10. 1. 1990;
    c) data limite per la fornitura: 10. 2. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte** (4):

    Bureau de l'aide alimentaire
    À l'attention de Monsieur N. Arend
    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
    Rue de la Loi 200
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (8): Restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'1. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2890/89 della Commissione (GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 8).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;

— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(5) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

(7) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione e per la loro distribuzione.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1.8.1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(9) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

(10) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.